

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI FONTANELICE
PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il **13/08/2013**

CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETRAZIONI - ANNO 2013

Nr. Progr. **38**

Data **18/07/2013**

Seduta NR. **7**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 18/07/2013

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipale, oggi 18/07/2013 alle ore 20:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
VERZELLI VANNA	S	MAZZINI GABRIELE	S		
BUGANÈ MAURIZIO	S	MAZZANTI SEVERINO	S		
GATTI ELEONORA	S	VECCHIO VITO ANTONIO	S		
VISANI ANDREA	N	VINCI MICHELE	S		
GLIELMI ANGELO	S	MARCHETTI ROBERTO	N		
ZARDI GIANCARLO	S	FABBRI ORFEO	N		
GENTILINI NATALINO	N				
<i>Totale Presenti: 9</i>			<i>Totali Assenti: 4</i>		

Assenti Giustificati i signori:

VISANI ANDREA; GENTILINI NATALINO; MARCHETTI ROBERTO; FABBRI ORFEO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI CATENACCI.

In qualità di SINDACO, la DOTT.SSA VANNA VERZELLI assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

, , ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETRAZIONI -
ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i seguenti interventi;

Assessore Matteo Visani: “Questa delibera conferma le aliquote dell’anno scorso”;

Consigliere Comunale Vito Vecchio: “Leggendo la proposta con quella dell’anno scorso vedo che è invariata. Ci aspettavamo un occhio di riguardo per l’agricoltura. Abbiamo un avanzo di amministrazione di 193.000 €: possiamo usarlo per ridefinire i mutui accesi. Purtroppo non possiamo votare favorevolmente. Si va solo a tartassare l’area attiva del nostro Comune. Dopo un anno tornate lì”;

Assessore Matteo Visani: “La vostra proposta dell’anno scorso venne superata dal governo Monti. Penso che il settore agricolo non sia più tartassato di altri. Lei parlava di qualche migliaio di euro nella sua proposta di allora”;

Consigliere Comunale Vito Vecchio: “Mi fa piacere che l’Assessore si ricordi di quel due per mille odioso. Noi lanciamo sempre segnali”;

Consigliere Comunale Giancarlo Zardi: “E’ qualcosa di ideologico ed elettorale. La destra crede che l’IMU sia l’ossessione degli italiani. Se uno ha un reddito paga l’IMU, ma se uno non ha reddito fa fatica a pagare. Il dilemma è l’IMU o la mancanza di lavoro? Un punto di IMU vale 7 miliardi. L’attuale Governo eredita una situazione non facile dal Governo Monti (che sul piano della rispettabilità personale aveva qualcosa in più)”;

Consigliere Comunale Vito Vecchio: “Certo, non può che trovarci positivi nell’alternativa se è meglio non avere l’IMU o avere un lavoro. In Italia la casa è un bene rifugio. Sa, il Governo precedente a questo era sostenuto anche da voi: prima c’era Satanasso. Voi avete governato come noi, ugualmente per lo stesso periodo di tempo, alla stessa maniera. Voi continuate ad avere in testa Satanasso”;

Consigliere Comunale Giancarlo Zardi: “I Governi di coabitazione quindi valgono solo per noi, si rilegga le mie dichiarazioni rese nei verbali, visto che le piacciono”;

Consigliere Comunale Gabriele Mazzini: “Più che genio del male o Satanasso lo chiamerei evasore fiscale”;

Consigliere Comunale Vito Vecchio: “Questa sera la vedo carico Consigliere Mazzini. Veda, ad un titolare di un’azienda che ha pagato in tutti questi anni centinaia di milioni di tasse si contestano 9 milioni di evasione, quando poi si sono persi 20 milioni di euro per intercettazioni telefoniche ed ambientali”.

- Visto l’art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta municipalizzata propria (I.M.U.);

- visto l'art. 13, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 201 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;
- visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- tenuto conto che l'Amministrazione intende avvalersi anche per l'anno 2013 della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 201 e che la deliberazione in materia è di competenza del Consiglio comunale;
- visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
- visto l'art. 1, comma 381 della legge 24.12.2012, n. 228 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2013;
- **Richiamata** la Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
- considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della legge 24.12.2012, n. 228 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 decreto legge n. 201/2011;
- considerato altresì che, ai sensi del medesimo comma 380 lett. f) della l. 228/2012, è tuttavia riservato allo Stato il gettito di Imposta Municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;
- richiamato comunque il comma 380, lett. b) dell'art. 1 della legge di stabilità 2013, n. 228/2012, con il quale è istituito il Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota di Imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato art. 13 del d.l. 201/2011, quota che verrà definita con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il mese di aprile p.v. e, comunque, eventuale differenza positiva fra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale, resta in ogni caso da versare al bilancio dello Stato;
- richiamate le deliberazioni C.C. n. 11 del 24.3.2012, esecutiva, ad oggetto "Determinazione Aliquote Imposta Municipale proprie e detrazioni";
- visto l'art. 1 comma 380 lett. g) della l. 228/2012 che dà facoltà ai comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard del 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del DL 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- preso atto del gettito effettivo incassato nell'anno 2012 da parte dell'ente in relazione all'Imposta Municipale Propria e considerato che per fare fronte al fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2013, così come indicato dal Responsabile del settore Economico-Finanziario, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si conferma per l'anno 2013 la misura delle aliquote della Imposta Municipale da applicarsi nell'anno 2013 come segue:
- **aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 10,6 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
- **aliquota agevolata IMU al 7,6 per mille**, al fine di contenere la differenza di trattamento rispetto all'abitazione principale per immobili equiparati alla stessa con la previgente disciplina ICI, per l'abitazione e relativa pertinenza di C/2, C/6 e C/7 concesse dal possessore in uso gratuito a genitore/figlio/fratello/sorella, che la occupino quale loro abitazione principale risultante da residenza anagrafica;
- **aliquota ordinaria IMU del 4 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A, escluso A10, e relative pertinenze direttamente adibite ad abitazione principale da parte del proprietario (come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 21), applicando **le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;
- valutata la attuale condizione di particolare crisi del settore agricolo, nonché la incidenza particolarmente gravosa che l'applicazione della nuova imposta ha sulle imprese agricole, chiamate a contribuire altresì per mezzo dei beni strumentali, si ritiene di applicare, **su tutti gli immobili in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 un'aliquota ridotta** rispetto a quella definita ordinaria per questo comune, definendola nel **10 per mille**, mentre per i terreni agricoli del territorio di Fontanelice sono esenti in quanto facenti parte di aree montane o di collina;
- limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, trattandosi di comune montano ai sensi dell'art. 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011 per i fabbricati strumentali siti nei comuni montani o parzialmente montani inseriti nell'elenco redatto dall'Istat, non si definisce alcuna aliquota;
- preso atto inoltre dell'art. 1 del DL 54 del 21 maggio 2013, in corso di conversione, con il quale si prevede, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili:
 - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,

istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli (esenti per i comuni montani) e fabbricati rurali (strumentali esenti per i comuni montani), di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

autorizzando contestualmente fino al 30 settembre 2013, l'incremento al ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'importo risultante per ciascun comune, dall'allegato A al medesimo D.L. 54/2013;

- ritenuto opportuno definire comunque le aliquote Imu anno di Imposta 2013 per tutte le tipologie di immobile confermando quelle definite per l'anno 2012, nelle more della complessiva riforma della disciplina annunciata;
- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi del Responsabile di Procedimento Dott.ssa Elena Battistoni, sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione che dà il seguente esito:

Consiglieri Comunali presenti e votanti: 9

Consiglieri Comunali favorevoli: 7

Consiglieri Comunali contrari: 2 (Vecchio, Vinci).

D E L I B E R A

1) di confermare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato altresì il fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2013, le aliquote dell'Imposta municipale propria, nella stessa misura di quelle già determinate con delibera C.C. n. 11 del 24.3.2012, per l'anno 2013 così stabilite:

a) **l'aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 10,6 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

b) **aliquota agevolata IMU al 7,6** per mille abitazioni concesse in uso gratuito a genitore/figlio/fratello/sorella, purchè residenti, e relativa pertinenza di C/2, C/6 e C/7;

c) **aliquota ordinaria IMU del 4 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A, escluso A10, e relative pertinenze direttamente adibite ad abitazione principale da parte del proprietario (come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 21), applicando **le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;

d) **aliquota agevolata del 10 per mille su tutti gli immobili in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;**

2) di non definire alcuna aliquota, limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto esenti per previsione di legge;

3) **di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;

4) di disporre che la presente deliberazione, verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, differito con legge 228/2012 al 30 giugno 2013.

Successivamente,

Il Consiglio Comunale, con votazione palese che dà il seguente esito:

Consiglieri Comunali presenti e votanti: 9

Consiglieri Comunali favorevoli: 7

Consiglieri Comunali contrari: 2 (Vecchio, Vinci).

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000,



COMUNE DI FONTANELICE
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI FONTANELICE

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 38 Del 18/07/2013	CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETRAZIONI - ANNO 2013
--	--

Ufficio:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE
Data 08/07/2013	IL RESPONSABILE DI SETTORE <i>F.to DOTT. CARAVITA ANTONIO</i>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE
Data 08/07/2013	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO <i>F.to DOTT.SSA LICARI VITALBA GIUSEPPINA</i>

NOTE:

Votazione: all'unanimità approvata

immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 18/07/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DOTT.SSA VERZELLI VANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CATENACCI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 13/08/2013 al 28/08/2013

Fontanelice, lì 13/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CATENACCI GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. nr.267/2000;

Fontanelice, lì 18/07/2013

SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CATENACCI GIOVANNI

Copia conforme all'originale.

Fontanelice, lì 13/08/2013

L'ISTRUTTORE

SPADONI SANDRA
